



La Main Tendue Die Dargebotene Hand Telefono Amico

STATUTI

Nome, sede, scopo

Art. 1 *Nome, sede*

L'Associazione svizzera "TELEFONO AMICO", "DIE DARGEBOTENE HAND", "LA MAIN TENDUE", è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ff.CCS.

La sede dell'associazione è Zurigo.

Art. 2 *Scopo, appartenenza*

L'associazione ha quale scopo la promozione di un servizio di aiuto telefonico. Questo servizio è offerto a persone in crisi o in difficoltà in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

- Essa rappresenta l'insieme dei suoi membri verso l'esterno.
- Essa garantisce, nel limite delle proprie possibilità, l'esistenza e il buon funzionamento delle diverse sedi di "TELEFONO AMICO" (TA).
- Essa promuove lo scambio di informazioni ed esperienze fra le sedi, le loro collaboratrici e i loro collaboratori.
- Essa progetta e attua la politica informativa a livello nazionale.
- Essa promuove il lavoro di volontariato e la coordinazione della formazione offerta dalle sedi.
- Essa promuove l'adattamento dell'offerta di Telefono Amico ai nuovi bisogni della società.

L'associazione è membro di "International Federation of Telephone Emergency Services" (IFOTES)". La carta etica e le direttive internazionali di IFOTES sono parte integrante di questi statuti e sono vincolanti per tutti i membri.

Essa può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali.

Membri, i loro diritti e doveri

Art. 3

Membri

Sono membri dell'associazione le organizzazioni che assumono la direzione di un servizio di ascolto telefonico sotto la denominazione **“Telefono Amico”, “Die Dargebotene Hand” o “La Main Tendue”** o agiscono quale comitato cantonale per la raccolta di donazioni per le sedi di ascolto telefonico.

Art. 4

Ammissione

L'ammissione all'associazione è soggetta all'inoltro di una richiesta scritta al comitato.

Il comitato sottopone la richiesta con il proprio preavviso alla prossima assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati può respingere una richiesta senza indicarne il motivo.

Art. 5

Diritti e doveri

I membri decidono liberamente la propria organizzazione nel rispetto di questi statuti.

Essi si impegnano alla solidarietà e considerazione reciproche.

Solo i membri hanno il diritto di utilizzare il nome e la sigla **“TELEFONO AMICO” “DIE DARGEBOTENE HAND” o “LA MAIN TENDUE”**.

Il comitato definisce insieme ai membri il limite territoriale di ogni sede.

I membri e tutte le persone che nel corso della loro funzione sono venuti a conoscenza di dati o informazioni personali sulle persone che telefonano al servizio, si impegnano all'assoluta segretezza nel confronto di terzi.

Art. 6

Dimissioni, esclusione

Le dimissioni dall'associazione possono essere date per iscritto al comitato per la fine di un anno commerciale con il preavviso di 6 mesi.

Solo l'assemblea dei delegati ha la competenza di espellere un membro.

Dopo aver lasciato l'associazione un ex membro perde il diritto di utilizzare il nome e la sigla **“TELEFONO AMICO”, “DIE DARGEBOTENE HAND” o “LA MAIN TENDUE”**, e qualsiasi materiale pubblicato dall'associazione. Non potrà svolgere un'attività analoga sotto lo stesso numero telefonico.

Finanze

Art. 7

Finanze

I ricavi dell'associazione provengono dalle quote sociali dei membri, dai proventi del proprio patrimonio, dal ricavato di prestazioni a terzi, come pure da donazioni o lasciti di terzi.

Il contributo annuale dei membri ammonta a:

- per i servizi di ascolto telefonico: 4% del totale dei costi dell'anno precedente
- per i comitati cantonali: CHF 500.- (forfettario)

I membri non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri o dei loro rappresentanti.

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Organizzazione

Art. 8

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati,
- b) il comitato e la sua commissione,
- c) il segretariato centrale,
- d) la conferenza dei responsabili di sede,
- e) i revisori dei conti.

a) L'assemblea dei delegati

Art. 9

Composizione

L'assemblea dei delegati è composta dai seguenti delegati:

per le sedi di ascolto telefonico:

- la presidente o il presidente del comitato locale (in caso di impedimento la sua sostituta o il suo sostituto)
- un membro della direzione e
- un membro del gruppo dei volontari.

per i comitati cantonali:

- la presidente o il presidente

La durata dell'incarico è di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato.

I membri del comitato svizzero e la segretaria o il segretario dell'associazione svizzera prendono parte all'assemblea dei delegati con voto consultivo. Essi non possono contemporaneamente essere delegati.

Art. 10*Competenze*

L'assemblea dei delegati è l'organo di sorveglianza dell'associazione. Essa definisce il quadro delle attività dell'associazione.

Essa ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'ultima assemblea dei delegati,
- approvazione del rapporto di attività,
- approvazione dell'elenco delle attività previste per l'anno seguente,
- approvazione dei conti e del preventivo,
- elezione del comitato, della sua presidente o del suo presidente,
- elezione dei revisori,
- ammissione o espulsione di membri,
- modifiche degli statuti.

Art. 11*Convocazione*

L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta l'anno nel primo trimestre. Il comitato la convoca per iscritto almeno 4 settimane prima della data indicando luogo, ora e ordine del giorno.

Il comitato o quattro membri possono convocare in qualsiasi momento un'assemblea straordinaria dei delegati.

A questo scopo o per aggiungere trattande all'ordine del giorno, i membri devono inoltrare al comitato una richiesta scritta e motivata almeno due mesi in anticipo.

Art. 12*Funzionamento*

L'assemblea dei delegati viene condotta dalla presidente o dal presidente del comitato svizzero oppure da un membro del comitato da lei/lui designato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti, per alzata di mano, salvo se non sia stato espressamente concordato di eleggere o decidere con voto segreto.

Ogni delegato/a presente ha un voto. In caso di parità fa stato il voto della presidente o del presidente.

Per decisioni concernenti gli statuti, come pure per l'ammissione o l'espulsione di membri, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

b) Il comitato e la sua commissione**Art. 13***Composizione*

Il comitato è composto da cinque a otto membri. Devono esservi rappresentati:

- i presidenti regionali,
- i responsabili di sede,
- dei rappresentanti esterni.

I membri di comitato collaborano a titolo volontario.

Ciascuno dei membri è eleggibile quale presidente o vicepresidente. Nel limite del possibile tutte le regioni linguistiche sono rappresentate nel comitato.

I membri del comitato vengono eletti per la durata di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 14*Competenze*

Il comitato è l'organo dirigente dell'associazione. E' competente per trattare tutti gli affari che non sono espressamente stati assegnati ad altri organi dell'associazione.

Esso veglia in particolar modo affinché il lavoro e l'organizzazione dei membri siano compatibili con questi statuti, con la carta etica e con le linee direttive internazionali di IFOTES.

Esso designa le persone autorizzate a rappresentare l'associazione e regola il diritto di firma.

Esso definisce i compiti del segretariato centrale e ne assume il personale.

I suoi membri, con le loro conoscenze specifiche, accompagnano e sostengono il lavoro del segretariato centrale.

Per accompagnare singoli progetti il comitato può formare dei gruppi di lavoro. Questi gruppi lavorano generalmente senza retribuzione.

Art. 15*Funzionamento*

Il comitato, ad eccezione della presidente o del presidente, si costituisce da sé stesso.

Esso ha potere decisionale quando almeno la metà dei suoi membri è presente.

Esso prende decisioni per alzata di mano a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità fa stato il voto della presidente o del presidente.

Art. 16 *La commissione*

La commissione è composta da almeno due persone.

Il segretariato centrale prende parte alle sedute della commissione con voto consultivo.

Se fra una seduta del comitato e l'altra si dovessero prendere rapidamente delle decisioni, queste verranno prese dalla commissione.

Il comitato può affidare ancora altri compiti alla commissione.

c) Il segretariato centrale**Art. 17** *Composizione*

Il segretariato centrale è formato dalla segretaria o dal segretario centrale e, se del caso, da altro personale a lei o a lui sottoposti.

Art. 18 *Compiti, competenze*

Il segretariato centrale è l'organo di riferimento per tutte le richieste all'associazione, centralizza tutte le informazioni e le dirama alle sedi interessate.

Esso esegue in modo indipendente tutti i compiti che gli vengono affidati dal comitato.

Esso è autorizzato a investire i crediti decisi dal comitato per l'attuazione dei rispettivi compiti.

d) La conferenza dei responsabili di sede**Art. 19** *Composizione*

La conferenza dei responsabili di sede è formata dai membri di direzione di tutte le sedi TA.

Accanto alle sedute plenarie essa può riunirsi anche in gruppi di lavoro regionali.

La segretaria centrale o il segretario centrale, oppure, su loro delega, le collaboratrici o i collaboratori del segretariato centrale, partecipano a queste sedute con voto consultivo.

Art. 20 *Compiti, competenze*

La conferenza dei responsabili di sede serve allo scambio di esperienze fra i responsabili di sede, così come alla preparazione e messa in atto di progetti comuni.

Essa decide a proposito di questioni concernenti la comune formazione di base e continua, in particolare riguardo ai criteri di qualità richiesti. Ad essa compete la formulazione dei bisogni attuali e lo sviluppo di nuove offerte di TA.

La conferenza dei responsabili di sede propone all'assemblea dei delegati due propri delegati per l'elezione nel comitato.

e) I revisori

Art. 21 *Revisori*

Due revisori vengono eletti per una durata di due anni. Ogni anno ha luogo l'elezione di un revisore. Essi sono rieleggibili.

I revisori devono verificare i conti in modo conforme alle direttive della ZEWO. Essi rilasciano un rapporto all'assemblea dei delegati.

Scioglimento

Art. 22 *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un'assemblea dei delegati con il consenso della maggioranza dei due terzi di tutti i possibili delegati.

Questa assemblea dei delegati decide sull'utilizzo dell'eventuale attivo netto dell'associazione. I mezzi finanziari liberati devono essere devoluti a un ente di pubblica utilità.

Disposizioni finali

Art. 23 *Disposizioni finali*

Questi statuti sostituiscono quelli del 17 marzo 2007. Sono stati approvati dall'assemblea dei delegati tenuta a Olten il 14 marzo 2009 ed entrano in vigore subito.

Questi statuti sono stati modificati in occasione delle assemblee dei delegati dell'11 marzo 2000 a Aarau, del 9 marzo 2002 a Basilea, del 6 marzo 2004 a Sion, del 17 marzo 2006 a San Gallo, del 17 marzo 2007 a Olten e del 14 marzo 2009 a Olten.